

REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

BERGAMO – LECCO –SONDRIO

Sede Legale: Via Mazzini n. 32/a – 24128 Bergamo

Repertorio n. 166

CONTRATTO D'APPALTO

Per l'esecuzione del SERVIZIO DI GESTIONE (CONDUZIONE, FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA TECNICA E TERZO RESPONSABILE) AI SENSI DEL D.P.R. 74/2013 E DELLA D.G.R. 3502/2020 DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA CENTRALIZZATI ALIMENTATI DA GAS METANO, DA GASOLIO E DA RETE DEL TELERISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' ED IN AMMINISTRAZIONE DI ALER BERGAMO LECCO SONDRIO - LOTTO 2 - AMBITO TERRITORIALE U.O.G. SONDRIO – CIG 95571108A9

L'anno duemilaventitre il giorno 31 (trentuno) del mese di maggio presso l'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE di Bergamo – Lecco – Sondrio, avanti a me dr.ssa Mariagrazia Maffoni, Ufficiale Rogante, a ciò autorizzato nell'interesse dell'Azienda con Determina del Direttore Generale n. 21 in data 06.02.2015, sono comparsi i signori:  
a) Diomira Caterina Ida Cretti nata il OMISSIS a OMISSIS C.F. OMISSIS, nella sua qualità di Direttore Generale dell'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BERGAMO –

LECCO – SONDRIO, con sede in BERGAMO Via Mazzini n. 32a, partita IVA 00225430164, di seguito denominata «Stazione Appaltante», ivi domiciliato per la carica, che agisce ai sensi dello Statuto approvato dalla Giunta Regionale con delibera N° X/3912, nella seduta del 24.07.2015;

b) Jacopo Novati, nato il OMISSIS a OMISSIS e residente a OMISSIS in Via OMISSIS, C.F. OMISSIS, nella sua qualità di rappresentante legale della GI.L.C. IMPIANTI S.R.L., con sede in Via Fratelli di Dio n. 2/B – 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) – C.F. e P. IVA 11174510153 di seguito denominato "Appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

#### PREMESSO

- che in seguito a procedura aperta comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, le cui risultanze sono state approvate con determinazione n. 208 in data 20.03.2023, il servizio de quo è stato aggiudicato all'operatore economico GI.L.C. IMPIANTI S.R.L., con sede in Via Fratelli di Dio n. 2/B

- 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) - C.F. e P. IVA 11174510153, per le soluzioni tecniche offerte e per l'offerta ed accettato importo di euro 267.181,07 di cui euro 11.552,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto maggiorato dell'IVA di legge;
- che è stata accertata, in capo all'Aggiudicatario, la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 80 e seguenti del Codice dei Contratti;
- che sono in corso di richiesta le Informazioni Antimafia;
- che nell'ipotesi di rilascio di Informazione Antimafia interdittiva il contratto sarà risolto di diritto, immediatamente senza ulteriore avviso;
- che è stata prodotta dall'Appaltatore la dichiarazione prevista dall'art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**1) Conferimento di appalto:** la Stazione Appaltante affida l'esecuzione del SERVIZIO DI GESTIONE (CONDUZIONE, FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, ASSISTENZA TECNICA E TERZO RESPONSABILE) AI SENSI DEL D.P.R. 74/2013 E DELLA D.G.R. 3502/2020 DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA CENTRALIZZATI ALIMENTATI DA GAS METANO, DA GASOLIO E DA RETE DEL TELERISCALDAMENTO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' ED IN AMMINISTRAZIONE DI

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO - LOTTO 2 - AMBITO TERRITORIALE U.O.G. SONDRIO - CIG 95571108A9 GI.L.C. IMPIANTI S.R.L., con sede in Via Fratelli di Dio n. 2/B - 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) - C.F. e P. IVA 11174510153, per la quale il legale rappresentante accetta e stipula, senza riserva alcuna, di eseguire il servizio affidato alle condizioni, nessuna esclusa, indicate negli articoli seguenti e nei documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto e precisamente:

- gli elaborati del progetto di servizio:
- P.01: ELENCO ELABORATI
- P.02: QTE CATEGORIE MANODOPERA: COMPLESSIVO LOTTI 1 E 2 - LOTTO 1 - LOTTO 2
- P.03: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTI I E II;
- P.04: SCHEMA DI CONTRATTO;
- P.05: TABELLA CONTROLLI;
- P.06: ELENCO CONSISTENZE: LOTTO 1 - LOTTO 2
- P.07: ELENCHI PREZZI;
- P.08: SCHEDE DESCRITTIVE CENTRALI TERMICHE: LECCO VIA MILAZZO N. 23 - LECCO VIA DON LUIGI MONZA N.2 - LOMAGNA VIA PASCOLI N. 6
- P.09: D.U.V.R.I.: LOTTO 1 - LOTTO 2
- P.O.S. dell'appaltatore
- Polizze di Garanzia
- Offerta Economica

- Offerta Tecnica

- Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, resa dall'appaltatore ai sensi dell'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012

- Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali - DGR XI/1751 del 17/06/2019, ancorché non materialmente allegato

- codice etico di ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO, ancorché non materialmente allegato, di cui al seguente link:

<http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/codice-etico/>

Tutti i suddetti documenti, visionati ed accettati integralmente dalle parti, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. Detti documenti risultano pubblicati sulla piattaforma Sintel con identificativo di gara ID 163835935, sezione "Documentazione di gara", e archiviati in forma cartacea nel fascicolo di gara conservato presso l'Ufficio Appalti.

**2) Contratto:** il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto e suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro correlative ed inscindibili.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e suoi allegati, le parti si rimettono alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di OO.PP., per quanto non siano in contrasto con i patti contrattuali, salva la

prevalenza delle norme inderogabili.

**3) Cauzione:** la cauzione definitiva dell'importo di € 15.523,22 è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. 753560540 rilasciata da ALLIANZ S.P.A. in data 02.05.2023 alle condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito (art. 103, comma 5 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

**4) Obblighi assicurativi:** ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio, dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Ai sensi dell'art. 40 del capitolato speciale d'appalto l'appaltatore ha presentato a tale scopo un'assicurazione sino

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero LSI00004 rilasciata da SI INSURANCE SA per il servizio oggetto del contratto.

Indipendentemente dall'obbligo sopraccitato, l'Appaltatore assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni provocati a persone o cose.

L'appaltatore risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare ad ALER per il fatto del soggetto gestore medesimo o del personale nell'esecuzione del servizio, sollevando pertanto ALER da qualsiasi controversia che al riguardo le venisse mossa. L'Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti il massimale assicurato.

**5) Importo del contratto:** il contratto viene stipulato "in parte a corpo e in parte a misura" ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. dddd) ed eeee) e 59 comma 5 bis del Codice.

L'importo contrattuale è pari a € 267.181,07 di cui € 11.552,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Per il servizio a corpo, conduzione degli impianti, terzo responsabile e controllo mensile e rilievo semestrale dei consumi, l'Appaltatore ha offerto un ribasso percentuale del 12,45%.

Per i lavori a misura di manutenzione ordinaria e straordinaria l'Appaltatore ha offerto un ribasso percentuale del 10,75% da applicarsi sull'elenco prezzi unitari allegato al capitolato.

L'importo indicato per gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli impianti è da intendersi presunto sulla base dell'andamento storico degli interventi manutentivi e non costituisce vincolo contrattuale.

L'importo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che sarà effettivamente corrisposto all'Appaltatore dipenderà dal concreto andamento, nel corso della durata del contratto, degli interventi manutentivi sugli impianti che si renderanno necessari.

L'importo degli oneri della sicurezza, stimato in € 11.552,10 verrà riconosciuto in misura delle lavorazioni effettivamente svolte.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni



o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice fatto salvo quanto previsto all'art. 23 del capitolato speciale d'appalto.

**6) Revisione prezzi:** ai sensi dell'art. 29 del D.L. 4/2022, fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, si applicano le seguenti condizioni:

a. clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

b. in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite

delle risorse di cui al comma 7.

L'Istituto nazionale di statistica procederà alla rilevazione della variazione dei prezzi dei materiali di costruzione entro il 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno.

In caso di compensazione, si applica la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2 dell'art. 29 del D.L. 4/2022 e nelle quantità accertate dal direttore dell'esecuzione.

Si escludono espressamente dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta e si stabilisce che la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è da calcolarsi al netto delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.

**7) Condotta:** l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nella fase dell'esecuzione del servizio e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento anche reiterato del responsabile dei servizi e del personale dell'Appaltatore qualora ricorrano giustificati motivi. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

**8) Anticipazione:** ai sensi dell'art. 15 del capitolato speciale d'appalto, sul valore del contratto viene calcolato l'importo

dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio del servizio. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo la durata contrattuale, alle condizioni previste dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

**9) Pagamenti:** i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati alle condizioni e nella misura fissate dal capitolato speciale d'appalto. La Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo di ciascun certificato di pagamento entro trenta giorni dall'adozione di ogni SAL.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall'Appaltatore nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti sono di seguito riportati:

IBAN: OMISSIS

ISTITUTO: OMISSIS;

Luigi Amichevole, nato il OMISSIS a OMISSIS ed ivi residente in Via OMISSIS, codice fiscale OMISSIS;

Giancarlo Novati, nato il OMISSIS a OMISSIS, residente a OMISSIS in Via OMISSIS, codice fiscale OMISSIS;

Jacopo Novati, nato il OMISSIS a OMISSIS, residente a OMISSIS in Via OMISSIS, codice fiscale OMISSIS.

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 "codice destinatario" il codice MNYUOO - UOG di SONDRIO, destinataria della fattura.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.

**10) Tempi di esecuzione del servizio, durata:** il servizio di conduzione (gestione, sorveglianza ed assistenza tecnica) e Terzo Responsabile degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria avrà la durata di 2 anni

come meglio specificato all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto salvo facoltà della Stazione Appaltante di ricorrere alla proroga tecnica nei termini di quanto stabilito all' art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Con riferimento alla L. 10/91 l'ALER si riserva la facoltà di anticipare o prorogare, anche se la gestione sia stata ultimata alla scadenza dei 183 giorni, il periodo di gestione per un massimo di 45 giorni in base alle condizioni meteorologiche, con le modalità previste dall'art. 23 del capitolato.

Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

I termini di adempimento contenuti nel presente capitolato si intendono sempre essenziali e perentori, anche ai fini della valutazione dell'inadempimento dell'Appaltatore.

**11) Penale per ritardata ultimazione del servizio e danni:** le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato nonché l'applicazione delle penali di cui all'articolo 25 del Capitolato speciale d'appalto.

Tale importo di penale sarà pienamente cumulabile con tutti i danni specifici derivanti dal ritardo o di altra natura che la Stazione Appaltante avrà subito a causa del comportamento dell'Appaltatore.

**12) Variazioni:** sono disposte ai sensi dell'art. 23 del

capitolato speciale d'appalto.

**13) Subappalto:** l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi ed i lavori compresi nel contratto.

L'eventuale subappalto e la relativa autorizzazione saranno concessi nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 41 del capitolato ed alla vigente normativa.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore qualora conceda opere in subappalto non autorizzate è passibile di sanzione penale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.i., mentre è in facoltà della Stazione Appaltante disporre la risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente gli importi autorizzati in subappalto:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'art 105 comma 14 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che

avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente".

Si dà atto che in sede di gara l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le opere oggetto del contratto, nei limiti di legge e del capitolato speciale d'appalto.

**14) Contratti collettivi di lavoro ed obblighi previdenziali:** l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione collettiva, di utilizzo della manodopera, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale.

Al personale impiegato nei lavori è applicato il contratto

collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si applica quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 30.

Ai sensi dell'art. 105, comma 8, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13, lettere a) e c) del Codice dei contratti, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al



personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si applica quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 30.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In ogni caso resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di attivare tutti gli istituti contrattuali e normativi a tutela degli interessi di cui al presente articolo, ivi comprese le garanzie cauzionali.

L'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni in caso di applicazione di quanto disposto dai sopra richiamati commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

**15) Norme di sicurezza:** i lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle sopra citate norme.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme in tema di sicurezza, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

**16) Controversie:** per le controversie sorte fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non siano state risolte in via amministrativa nei casi previsti dalla legge, è esclusa la competenza arbitrale.

Per dette controversie potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

**17) Risoluzione:** rimane salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il contratto per gravi violazioni dello stesso ed in genere in tutte le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche regolamentare.

**18) Clausola risolutiva espressa:** la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;
- b) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) mancato avvio del servizio a seguito della intervenuta

consegna;

d) mancata consegna della documentazione necessaria all'avvio del servizio entro i termini prescritti;

e) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto;

f) la violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni previsti dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR 17/6/2019 n. XI/1751;

g) inosservanza da parte dell'appaltatore delle prescrizioni di cui al Codice Etico approvato da Aler;

h) l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera;

i) l'aver commesso o l'aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;

j) inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti e dai contratti integrativi territoriali di settore;

- k) frode nell'esecuzione dei servizio, grave inadempimento o grave ritardo ex art. 108 D.Lgs. 50/2016;
- l) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- m) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- n) inadempienza accertata alle norme di legge in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché dei vigenti CCNL e CCPL ove applicabili;
- o) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- p) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne l'esecuzione nei termini previsti dal contratto;
- q) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;
- r) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- s) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute

- dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e/o delle ingiunzioni fattegli a riguardo dal D.E.C., dal R.U.P. o dal C.S.E.;
- t) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della L. 136/2010 s.m.i;
- u) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto;
- v) decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- w) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro, degli organismi paritetici, della previdenza sociale o dell'A.T.S.;
- x) reiterate inadempienze comportanti l'applicazione di almeno due penali;
- y) applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo netto contrattuale;
- z) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

**19) Trattamento dei dati personali:** L'Appaltatore dichiara

di aver preso visione dell'informativa di cui Regolamento Europeo sulla protezione dei dati GDPR 679/2016.

**20) Imposte e tasse:** tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Appaltatore senza rivalsa. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. Tutti gli importi citati nel presente contratto e nell'allegato capitolato speciale si intendono IVA esclusa.

**21) Clausola T&T per la trasparenza e la tracciabilità:**

ALER è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 della regione Lombardia.

A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105

del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dalle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 e aggiornate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della

risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

**22) Disposizioni finali:** per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle normative del Codice Civile, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle norme di legge applicabili.

L'operatore economico è tenuto a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di



tali obblighi dar  ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonch  di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'operatore economico di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonch  del MOG e del Codice Etico di ALER.

Il presente atto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volont , con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005.

ALER DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO nella persona di  
Diomira Caterina Ida Cretti

L'APPALTATORE GI.L.C. IMPIANTI S.R.L. nella persona di  
Jacopo Novati

L'UFFICIALE ROGANTE Mariagrazia Maffoni

Il presente atto   firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.